



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero - ☎ 049/9315269 - Fax 049/9315200
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI

Li, 13/04/2012

Prot. 6059

Reg. Ord. Nr. 17

OGGETTO: ORDINANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER LO SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

PREMESSO CHE il comune di Camposampiero risulta inserito nella zona climatica E come da Allegato A del D.P.R. N. 412/1993;

ATTESO CHE l'articolo 9 del D.P.R. n. 412/1993 fissa al 15 aprile di ogni anno il termine per l'esercizio degli impianti termici per tale zona climatica;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato D.P.R. n. 412/93, è consentito, al di fuori di tale periodo, che gli impianti termici possano essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con la durata giornaliera non superiore alle 6 ore giornaliere;

PRESO ATTO del brusco abbassamento delle temperature e del peggioramento delle condizioni climatiche su tutto il territorio comunale;

RITENUTO pertanto di dover consentire la proroga al funzionamento degli impianti di riscaldamento, per un massimo di 6 ore giornaliere, nella fascia compresa tra le ore 05,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno, come previsto dall'art. 9 comma 2 ultimo periodo del citato D.P.R. n. 412/93;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

Che dal 15 aprile 2012 sino al giorno 23 aprile 2012 compreso, è consentito il funzionamento degli impianti di riscaldamento per un massimo di 6 ore giornaliere nella fascia compresa tra le ore 05,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno, nel rispetto della normativa vigente;

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO IL 13/04/2012 PER GIORNI 15

REGISTRATO AL N. 219 PER PUBBLICAZIONI

FINO AL 28/04/2012

Camposampiero, Li

MESSO COMUNALE

IL SINDACO

avv. Domenico Zanoni

